

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
SEZ. LAVORO**

Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., decreto ex art. 669

sexies e con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

La sig.ra ALBANESE CONCETTA MARIA nata a Palermo il 26.01.1968 c.f. LBNCCT68A66G273R, residente in Polizzi Generosa alla via Vinciguerra, elettivamente domiciliata in TERMINI IMERESE alla via Taormina n. 6 presso lo studio dell'avv Carlo Licciardi, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Santina Franco, con studio in S. Stefano di Camastra alla via F. Riso n. 9, **C.F. FRNSTN77D55I199A**), fax. N. 0921337557, p.e.c. santinafranco@avvocatimistretta.it, in forza di procura in atti allegata

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (di seguito MIUR), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente pro tempore, CF 80018500829, con sede in Via Fattori n. 60 – 90146 – Palermo, - PEC drsi@postacert.istruzione.it, - **l'UFFICIO I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo** in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in palermo alla Via San Lorenzo, 312/g – 90146, C.F: 80012100824, tutti domiciliati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Palermo alla via Alcide De Gasperi

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2016/2017 E TRASFERITI NEGLI AMBITI TERRITORIALI per le provincie di Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Trapani e Agrigento ;



E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2016/2017 E TRASFERITI NEGLI AMBITI TERRITORIALI per le provincie di Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Trapani e Agrigento ;

- Parte Resistente -

PREMESSA

La sig.ra Albanese Maria Concetta è dipendente del Ministero della pubblica istruzione, in qualità di docente di scuola primaria, assunta in ruolo, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, dopo 12 anni di precariato, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art 1 comma 98 lett. C, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo, come risulta dal contratto di lavoro stipulato in data 26.11.2015 (si veda in atti, ALL. 13), con cui la ricorrente è stata assegnata, quale sede provvisoria, all' ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTELLANA S. /POLIZZI G., sede attuale di servizio, fino al 31.08.2016;

La stessa ha seguito il periodo di formazione e di prova nell'a.s. 2015/2016 presso il predetto istituto che ha superato come risulta dal Decreto n. 67 del 30.06.2016 del dirigente dell'Istituto I.C. COMPRENSIVO I.C. CASTELLANA S. /POLIZZI G (all.n. 13) .

La stessa ha partecipato alla procedura di mobilità territoriale così come prevista dal CCNI dell'8 aprile 2016 per la classe di concorso EE scuola PRIMARIA, POSTO COMUNE come appartenente alla categoria di docente immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAE Fase C (all. 12).

Orbene, nel bollettino dei movimenti degli ambiti territoriali elencati dalla ricorrente **tra le prime preferenze espresse** e, in particolare, nei movimenti pubblicati dagli Ambiti Territoriali Provinciali di Palermo, Messina, Trapani, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania ed Enna **non è presente il nominativo della sig. Albanese**, ma risulta che alcuni aspiranti con punteggio inferiore hanno ottenuto il movimento richiesto;

Al contrario la ricorrente, in data 29.07.2016 ha ricevuto sulla propria casella di posta elettronica una e-mail dal MIUR avente ad oggetto “ notifica assegnazione nuova sede scolastica / ambito “ con cui si informava la stessa dell'avvenuto trasferimento presso l'Ambito 00005 Toscana (all. n.2), tipologia di posto, Comune, e successivamente, riceveva la proposta di contratto dall'I.C. Statale



di Pontassieve (FI) presso il cui la ricorrente dovrà prendere servizio a partire dal 01.09.2016 (all. n. 10).

Immediatamente è risultato chiaro ed evidente l'errore del sistema sotteso al trasferimento, in quanto l'ambito 0005 Toscana è stato sì indicato dalla sig.ra Albanese nella propria domanda di trasferimento ma al 40° posto delle preferenze espresse, ed è evidente che la stessa, avendo ai fini della mobilità un punteggio di 54 punti, quantificato sulla base di 12 anni di servizio pre-ruolo e un anno di servizio di ruolo e 6 punti per ricongiungimento, riconosciuto dal'USP di Palermo (si veda in atti allegato n. 1) certamente avrebbe avuto il diritto di ottenere una sede alla stessa più favorevole, e comunque non così lontana territorialmente rispetto alla propria residenza.

Tra l'altro, i suddetti bollettini si appalesano illegittimi, in quanto, non riportano le eventuali precedenze previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato, pertanto, deve considerarsi che è stato fortemente pregiudicato il principio della trasparenza anche perché non è stato reso noto dal MIUR l'algoritmo sulla base del quale si è svolta l'intera procedura.

È comunque evidente che il predetto algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dall'istante, ma anche in quelle di altre regioni, come si evince dall'elaborazione effettuata dalla FLC CGIL (che si allega in atti, all. n. 4).

Si veda ad esempio come nella provincia di Palermo risultano residui n. 3 posti non assegnati nell'ambito 021, nella provincia di Trapani 3 posti nell'ambito 027, nella provincia di Enna addirittura 5 posti di cui n. 4 nell'ambito 04 e n. 1 nell'ambito 012, nella provincia di Messina n. 1 posto nell'ambito 013, a Caltanissetta n. 7 posti nell'ambito 04, a Siracusa n. 5 posti nell'ambito 025 (si veda all. 4).

Si aggiunga, inoltre, che la ricorrente, nonostante il punteggio maturato sulla base di 12 anni di servizio, si è vista scavalcata da colleghi che, pur avendo un punteggio inferiore a quello dell'istante, sono stati assegnati ad ambiti indicati dalla sottoscritta, e territorialmente più vicini alla propria residenza.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenti colleghi:

1. l'aspirante CIRAULO LIDIA, nata il 12.04.1983, nella stessa situazione di immissione in ruolo, in mancanza di prova contraria (visto che nulla si desume dal bollettino della mobilità) e stessa fase di mobilità della ricorrente (cui sono stati assegnati punti complessivi 60), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito SICILIA 0022 (prima preferenza espressa dalla ricorrente in



domanda) con punteggio di 22, (quindi di gran lunga inferiore rispetto alla sig.ra Albanese) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

2. l'aspirante DI MARIA FILIPPA, nata il 25/04/1961, nella stessa situazione di immissione in ruolo(visto che nulla si desume dal bollettino della mobilità) e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 24), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito SICILIA 0027 con punti 16, e quindi inferiore alla sottoscritta, e senza avvalersi di alcuna precedenza;

Considerata quindi, l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità territoriale la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti (si veda all. 11) ed è in attesa di ricevere la richiesta documentazione.

Si aggiunga inoltre, che certamente sperequativa deve considerarsi la tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e della mobilità professionale per l'a.s. 2016/2017, allegato A) all' O.M. 241/2016, in forza del quale continua a perpetrarsi una grave disparità di trattamento tra servizio prestato in ruolo e servizio prestato con contratto a tempo determinato, più volte sanzionato non solo dalla corte di giustizia Europea, ma anche dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità.

Infatti, se nel rispetto del principio di eguaglianza non fosse stata effettuata alcuna ingiusta distinzione tra servizio pre – ruolo e servizio di ruolo alla ricorrente sarebbe stato riconosciuto per i soli anni di servizio (ruolo e pre-ruolo) il punteggio di 78 anziché il punteggio di 54.

Vieppiù la stessa, sebbene sia da oltre 13 anni alle dipendenze del MIUR, continua a percepire lo stipendio base, di prima nomina, per cui è innegabile il relativo diritto alla ricostruzione della carriera secondo la Direttiva Comunitaria, e non secondo il dettato dell'art. 485 del T.U. in materia scolastica, con il riconoscimento delle progressioni stipendiali spettanti ed ogni altro accessorio economico, contributivo e retributivo discendente dalla continuità del rapporto di lavoro.

Ciò posto, la ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria nazionale dei trasferimenti(all. 3) e bollettini provinciali della mobilità, e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui l'O.M. 241/2016 e il connesso CCNL sulla mobilità 2016 (all. n. 23) , stante il mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di Palermo, e comunque gli altri ambiti della regione Sicilia, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007, che affida alle seguenti motivazioni:

IN ORDINE ALLA MOBILITA' TERRITORIALE per l'a.s. 2016/2017



Si ribadisce che, come già sottolineato in premessa, non appaiono chiari, né trasparenti sia l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri adottati dal MIUR.

Infatti la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta le eventuali precedenza previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato (all. 3).

A ciò si aggiunga che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del punteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dall'istante, ma anche in quelle di altre regioni, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL.

Come detto sopra, sono residuati diversi posti nei diversi ambiti della Regione Sicilia, tra cui nell'ambito 021 della prov. Di Palermo, dove i posti non coperti con i trasferimenti sono addirittura 3, pertanto, non può revocarsi in dubbio che ciò rappresenta una prova inconfutabile dell'erroneo funzionamento dell'algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità, con effetti devastanti sulla vita dei docenti e delle proprie famiglie.

L'esistenza dell'errore nelle operazioni di mobilità è evidente nonché certo anche per stessa ammissione del Ministero, che prendendo atto del mal funzionamento, da una parte si è rifiutato di effettuare ex novo le operazioni di mobilità, limitandosi ad un laconico impegno a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNL (si veda decr. rettifica in autotutela USP Torino , all. n. 26)

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che i bollettini di trasferimento pubblicati, così come gli atti agli stessi presupposti, violano fortemente il principio di trasparenza, di legalità e correttezza dell'azione amministrativa, sotteso alle norme di cui alla L. 241/1990.

Orbene, le carenze riscontrate nei provvedimenti afferenti la mobilità, circa l'incomprensibile funzionamento dell'Algoritmo, ovvero la mancata indicazione e pubblicazione del criterio utilizzato dall'Amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017, nonché la mancanza della puntuale indicazione delle precedenza previste dal CCNI art. 13, così come della Fase della Mobilità per la quale si è partecipato, non consente alla ricorrente di conoscere le ragioni e i criteri che hanno determinato una mobilità, come nel caso di specie, sul 40° ambito indicato tra le preferenze in domanda (all. n. 1) e non su un ambito più vicino alla propria residenza, né consente il sindacato di legittimità contrariamente a quanto disposto dall'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n.



241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Va pertanto dichiarata l’illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto, e pertanto l’annullamento e/o disapplicazione di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente, con la condanna dell’Amministrazione resistente alla rivalutazione della posizione della ricorrente, tenendo conto dell’esatto punteggio che alla stessa dovrebbe essere riconosciuto senza distinzione tra servizio di ruolo e pre-ruolo o, comunque, del punteggio alla stessa riconosciuto in fase di mobilità (54 punti base e 6 per ricongiungimento, all. n. 1) , al fine di consentirle di ottenere una sede territorialmente più vicina al proprio comune di residenza, tenuto conto anche delle vacanze di posti che sono residue dalle operazioni di mobilità.

Occorre, inoltre, aggiungere, che nell’ambito delle operazioni di mobilità, oltre alla disparità di valutazione del servizio di ruolo e pre – ruolo -cui dovrà necessariamente porvi rimedio, in mancanza di ragioni oggettive che giustifichi una disparità di trattamento tra rapporto di impiego a tempo determinato e rapporto d’impiego a tempo indeterminato - si è verificata una ulteriore gravissima disparità di trattamento tra i docenti interessati e ciò a causa della distinzione per fasi effettuata in forza dell’articolo1 comma 108 della legge 107/2015, dell’ordinanza ministeriale 241 dell’8.04.2016, che non hanno tenuto per niente conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio., stravolgendo radicalmente il previgente sistema di mobilità.

Non può tralasciarsi di evidenziare che l’art. 398 comma 1 del T.U - che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015- contrariamente a quanto previsto dall’O.M. 241/2016, impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente.

Vieppiù, l’art. 399 del T.U. in materia scolastica precisa, a riprova della natura provinciale dei ruoli, che *“I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici”*, ragion per cui, in ossequio alla normativa tuttora vigente e mai abrogata, i neoimmessi in ruolo non avrebbero dovuto essere spostati dalla provincia di immissione in ruolo prima del decorso di tre anni scolastici.

Al contrario, l’O.M. 241/2016, costringendo tutti i docenti neoimmessi in ruolo ad una mobilità nazionale, anche d’ufficio, ha costretto gli stessi a presentare la domanda di trasferimento, innescando un sistema complicatissimo di fasi e sottofasi dei trasferimenti a cui i docenti hanno partecipato a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), ed in considerazione del periodo temporale in cui hanno ottenuto l’immissione in ruolo.



Tale irragionevole sistema ha dato vita a delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei al concorso 2012, con pochissimo servizio o addirittura niente, hanno avuto la “fortuna” di essere assegnati presso ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o in prossimità della stessa.

Si è quindi palesemente verificata un’inspiegabile, illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra docenti, con particolare riferimento a coloro che sono stati assunti nella fase C (come appunto la ricorrente).

Prima sperequazione, consiste nell’aver dato priorità agli assunti ante 2014/2015 sempre da GAE che hanno potuto partecipare alla prima fase B1 dei trasferimenti con diritto ad ottenere anche la titolarità su scuola, contrariamente ai colleghi sempre assunti da GAE ma un anno dopo.

Ulteriore sperequazione subita, consiste nel fatto che gli assunti nella fase C ex L. 107/2015, ai fini della mobilità, sono stati ingiustamente distinti tra coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (tra cui la ricorrente) ed i vincitori/idonei del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito, con priorità di questi ultimi. Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l’ordine di preferenza nella relativa domanda di mobilità.

E’ evidente che, quindi, gli assunti in fase “c” da Piano Straordinario siano stati ingiustamente scavalcati e subordinati sostanzialmente a tutti, con gravissima disparità di trattamento, senza il rigoroso rispetto delle norme di legge (anche contro le stesse disposizioni della Legge 107/2015) e il rispetto della loro posizione lavorativa, corrispondente all’inserimento pluriennale nella Gae provinciale ed espressa dal punteggio, nonché contraddittoriamente rispetto alla già avvenuta incardinazione dei ricorrenti nelle sedi assegnate in sede di differimento, che questi docenti avrebbero avuto il diritto di conservare.

Il problema certamente sta a monte, in quanto non solo si appalesano illegittime per disparità di trattamento le norme sulla mobilità che relegano gli assunti in fase C) alla sola mobilità a livello nazionale, ma a loro volta deve ritenersi illegittimo e sperequativo lo stesso sistema di assunzioni operato per effetto del piano straordinario del 2015.

Sul punto occorre evidenziare che l’art 1 comma 100 della l. 107/2015 prevede lo scorrimento “di tutte le iscrizioni nelle graduatorie”, e poi *“dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)”*.



Orbene, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e secondo il dettato normativo del comma 100, si sarebbe dovuto procedere all'assunzione scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE, e poi, **solo a parità di punteggio**, si sarebbero dovute applicare le preferenze previste dalla legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE. Una diversa interpretazione significherebbe applicare il criterio della c.d. collocazione in "CODA", riconosciuta incostituzionale dalla Consulta nella sentenza 41/2011, in quanto viola il fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e il merito.

Posto quanto sopra, è evidente che, laddove si interpreti diversamente la L. 107/2015, con particolare riferimento all'art. 1 comma 100 e 108 si pone certamente un problema di legittimità Costituzionale della norma suddetta e dei provvedimenti collegati, tra cui il D.M. 241/2016 sulla mobilità, per violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della costituzione, violazione dell'art. 51, comma 1 cost., che sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici ai più meritevoli e violazione dell'art. 97 cost. che impone che l'attività della p.a. sia improntata a criteri di imparzialità e buon andamento.

Sotto tale profilo, si ribadisce, come la ricorrente, docente con numerosi anni di esperienza, 12 anni di servizio pre-ruolo, si è vista illegittimamente sopravanzata in maniera del tutto illogica e contraddittoria da docenti idonei al concorso 2012 con pochissimi anno di servizio.

In poche parole le diverse fasi della mobilità hanno sostanzialmente sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto il trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a scapito di quelli con punteggi notevolmente più alti, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 cost.

Infatti, l'accesso alla mobilità è stato disposto a favore di candidati meno meritevoli in violazione del principio di buon andamento della P.A.

L'iniquità del sistema adottato, frutto di una normativa palesemente incostituzionale, ha determinato un effetto paradossale e devastante: per cui insegnanti in avanzata età e con una famiglia alle spalle ormai radicata nella propria provincia o regione di residenza (come la ricorrente), sono costretti a trasferirsi in altra regione sacrificando e disgregando le loro famiglie, mentre insegnanti giovani, risultati idonei al concorso 2012, magari senza avere ancora una propria famiglia e senza avere maturato servizio pre-ruolo, si ritrovano ad insegnare sotto casa.

Si auspica, quindi, che l'ecc.mo giudice adito voglia sottoporre la questione di legittimità costituzionale rilevata all'art 1 comma 100 e 108 della L. 107/2015 e del O.M. 241/2016 per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza, trasparenza e merito, tenendo presente che la predetta illegittimità è già stata sottoposta ad una prima valutazione del TAR del Lazio, sede di Roma che, in considerazione della stessa, ha deciso di sospendere interinalmente l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed



ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui prevede deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, in attesa della decisione sul merito della causa(si veda ord. Cautelare tar Lazio, sez. III bis. Allegata al n. 8)

Tale sospensione cautelare, ha consentito ai relativi ricorrenti di richiedere all'Ambito Territoriale che ha gestito la propria domanda di mobilità di ottenere in ottemperanza alla suddetta ordinanza, l'assegnazione alla sede dagli stessi richiesta, in attesa della decisione del merito della causa (si veda decreto dell'USP di Torino, del 19.08.2016 n. 11471 che si allega in atti al n. 9).

ciò posto, si auspica che l'ecc.mo giudice adito, anche sulla scorta del precedente giurisprudenziale richiamato, ed in considerazione della relativa ottemperanza da parte dell'Ambito territoriale della provincia di Torino, provveda all'emissione del provvedimento cautelare anticipatorio d'urgenza, adottato eventualmente con decreto inaudita altera parte, idoneo e necessario ad assicurare una tutela reale al pari di quella riconosciuta ad altri soggetti in analoga posizione.

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

La ricorrente, assunta nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 26.11.2015, (si veda contratto del 26.11.2015) ha certamente diritto ad ottenere l'immediata valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della propria carriera ai fini sia giuridici che economici, previa disapplicazione dell'art. 485 T.U., in materia scolastica secondo cui il servizio pre - ruolo è *“riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.”*

Infatti, *“la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, comporta una potente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01”, assolutamente inaccettabile se si considera che nel “panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative (o pattizie) che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato”* (trib. di Genova, luglio 2015).

Pertanto, *“il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva»”, infatti, non basta una disciplina di legge a determinare una valida deroga all'Accordo Quadro, ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive idonee a giustificare un diverso trattamento economico. Pure il Tribunale di Alba ha recentemente rilevato che “per verificare il diritto agli aumenti periodici biennali del 2,5% previsto dall'art. 53 deve utilizzarsi quale parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi e non già la durata dell'incarico sino al 31 agosto.*



Nell'ipotesi di specie il servizio d'insegnamento è stato prestato dal ricorrente in possesso del titolo di abilitazione che dà accesso alle immissioni in ruolo nella classe concorsuale di appartenenza, già dall'anno scolastico 1995/1996 (si veda dich. Serv. Pre ruolo, all. n. 8).

Purtroppo però la docente durante lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di precariato, ha sempre percepito lo stesso stipendio di un docente neo abilitato al primo incarico d'insegnamento, con evidente mortificazione, anche sotto il profilo retributivo, della professionalità dalla stessa acquisita e relativo danno economico.

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che l'art. 485 D.Lgs. 297/1994 risulta in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva comunitaria 1999/70/CE, nella parte in cui la norma prevede che ai docenti immessi in ruolo spetta una ricostruzione della carriera, sulla base del servizio pre ruolo, soltanto parziale e non integrale, dando vita ad una procedura di raffreddamento della carriera per chi, neoimpresso in ruolo, ha svolto servizio da supplente per più di quattro anni. I due terzi del servizio sono riconosciuti per intero, mentre un terzo dello stesso è congelato per metà carriera ritardando il passaggio da un gradone all'altro, ovvero la maturazione del successivo scatto di anzianità con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, del tutto ingiustificata, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Di conseguenza, la ricorrente, quale docente neo-immessa in ruolo, con superamento dell'anno di prova, e trattamento stipendiale corrispondente alla posizione iniziale prevista nelle vigenti tabelle contrattuali (si veda contratto a tempo indeterminato, all. n. 13), ha diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione professionale (anche ai fini pensionistici) e stipendiale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata oltre che a corrispondere le differenze retributive maturate e non corrisposte durante il servizio a tempo determinato (tra cui gli scatti d'anzianità).

DOMANDA CAUTELARE ex art 700 c.p.c. E art. 669 sexies c.p.c.,

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si vede costretta a dovere proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sussistendo nell'ipotesi di specie i requisiti prescritti DEL *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*. Per quanto riguarda il primo presupposto, questo è senz'altro ravvisabile ed infatti il ricorso, per tutte le motivazioni sopra esposte, è certamente ammissibile e fondato e sarà sicuramente accolto.

Lo stesso si può dire, in riferimento al presupposto del *periculum in mora* che consiste nel pericolo che dalla esecuzione del provvedimento impugnato derivino danni gravi alla ricorrente, che non



potranno essere adeguatamente ricompensati con una eventuale condanna di tipo risarcitorio a carico di parte convenuta.

Infatti, la presente domanda cautelare è volte a consentire alla sig.ra Albanese di ottenere il trasferimento presso una sede scolastica sita nella città di Polizzi Generosa, o in uno degli ambiti della provincia di Palermo, o delle altre provincie siciliane per l'anno scolastico 2016/2017 che sta ormai per iniziare, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti impugnati. Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniore a quella di residenza della propria famiglia.

A ciò si aggiunga che la docente è sposata con una figlia minore degli anni 18 ed un figlio che è in procinto di iscriversi al primo anno di Università (come risulta dalla documentazioni in atti, all. n. 20) per cui il trasferimento in un' altra città e/o addirittura in un' altra regione, determinerebbe la disgregazione della famiglia con danno grave conseguente. In particolare la ricorrente ha una figlia di 17 anni che si accinge ad iniziare il quinto anno del Liceo scientifico di Termini Imerese, comune vicino a quello di residenza della famiglia, per cui risulta ormai radicata nel contesto sociale relativo e potrebbe subire un grave trauma psicologico sia nel caso venisse privata della presenza della madre, nella particolare fase adolescenziale, sia nel caso in cui dovessero essere costretti a trasferirsi in altra città, distante oltre 1.500 Km, privandola delle relazioni personali e familiari dalla stessa costruite e consolidate.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al trasferimento nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa dell'imminente inizio dell'anno scolastico, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia, ecc, con particolare riferimento a quanto prescritto inderogabilmente dall'art. 37, *“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”* e all'art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare *“la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi.*

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione che ha assegnato la sig.ra Albanese presso l'Ambito territoriale 0005 della Toscana, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di trasferimenti, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati e leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di Polizzi Generosa o comunque in una scuola della provincia di Palermo



vicina alla propria residenza, o tuttalpiù di altra provincia Siciliana, con il rischio grave ed imminente che la stessa, debba allontanarsi dalla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia, per sé, per i figli, in una fase molto delicata della propria adolescenza in cui non può fare a meno della presenza costante della madre se non con il rischio di subire turbe e danni psicologici gravi.

Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente, per quest'anno scolastico e per gli altri due successivi, vista la durata triennale dell'incarico che le è stato assegnato, di trasferirsi presso la sede Pontassieve (FI) . E' doveroso aggiungere anche il rischio di un grave pregiudizio economico che da un tale esodo graverebbe sulla famiglia della ricorrente. Infatti, a causa dello stato di attuale disoccupazione involontaria del marito , l'unico reddito della famiglia è quello derivante dallo stipendio della ricorrente (si veda dichiarazione dei redditi , all. n. 21). Orbene, l'ingiusto trasferimento della stessa a oltre 1.500 Km di distanza, avrà l'ovvia conseguenza di costringere la ricorrente, a dovere destinare buona parte del proprio reddito alle spese per affitto e viaggi (indispensabili per ricongiungersi periodicamente ai propri cari), sottraendole a quelle necessarie per il sostentamento e l'istruzione dei figli (il maggiore al primo anno di Università), con il rischio di non riuscire ad avere risorse disponibili per garantire una vita libera e dignitosa agli stessi.

Posto quanto sopra prospettato, si ritiene opportuno sottolineare che al riguardo, la giurisprudenza prevalente, ritiene che la nozione di imminenza de danno grave coincida con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto. Autorevole dottrina sul punto precisa che "l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio" (Tommaso 1988, 870). Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati. In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela. Di conseguenza si ravvisa la necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare anticipatorio, e da concedersi inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sulla famiglia della ricorrente, sia sotto il profilo economico, che sotto il profilo personale ed esistenziale

IN VIA SUBORDINATA, al fine, di garantire una tutela reale al diritto della ricorrente, qualora il giudicante non ravvisi gli estremi per disporre il trasferimento della ricorrente nella sede di Polizzi Generosa o in altro ambito della Provincia di Palermo o delle altre città siciliane in via residuale, sarebbe opportuno disporre, sempre in sede cautelare, l'accantonamento del posto in una delle sedi più vicine alla residenza della ricorrente, in modo da non vanificare l'effetto di un eventuale



accoglimento nel merito del presente giudizio, che potrebbe intervenire a distanza di tempo, quando magari, a seguito di successive assunzioni o movimenti, risulterebbero occupati tutti i posti per il soddisfacimento del diritto della ricorrente.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

PRELIMINARMENTE

con decreto inaudita altera parte o con ordinanza stante la sussistenza dei presupposti di legge ex art 700 c.p.c., disporre, previa disapplicazione dei provvedimenti impugnati, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento per mobilità nella scuola primaria su tutti i posti vacanti anche dell'organico dell'autonomia e/o dell'organico di fatto, ricompresi nell'ambito della provincia di Palermo (ovvero nell'ambito di un'altra provincia della Regione Siciliana nell'ordine di cui alla domanda di mobilità dalla medesima inoltrata)

, e conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione cautelare e di merito della controversia.

In via subordinata, DISPORRE , sempre in sede cautelare, l'accantonamento del posto in una delle sedi più vicine alla residenza della ricorrente

Disporre, contestualmente all'auspicato decreto *inaudita altera parte*, la fissazione di un termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.

IN VIA PRINCIPALE

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c.

Stante l'elevato numero dei contro interessati, costituiti dai docenti che nella procedura di mobilità impugnata hanno avuto assegnato un ambito territoriale sito nella regione siciliana ed, in particolare, nella provincia di Palermo e nelle altre provincie siciliane d'interesse della ricorrente, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.



Su tale rilievo il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Parimenti, anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi, hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 441 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati attraverso pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito internet del M.I.U.R. e – se necessario - dell'USR Sicilia (<http://www.istruzioneesicilia.it/>);

NEL MERITO:

CONFERMARE l'auspicato decreto concesso anche inaudita altera parte;

RITENERE E DICHIARARE - previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI dell'8/04/2016, nonché la disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori - il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria della mobilità 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa ricorrente su tutti i posti vacanti della classe di concorso PRIMARIA - POSTO COMUNE, anche dell'organico dell'autonomia e/o dell'organico di fatto della scuola primaria, ricompresi nell'ambito della provincia di Palermo (ovvero nell'ambito di un'altra provincia della Regione Siciliana nell'ordine di preferenza di cui alla domanda di mobilità dalla medesima inoltrata (per l'anno scolastico 2016/2017;

RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento in sede di mobilità del punteggio del servizio pre-ruolo dalla stessa maturato al pari del servizio di ruolo, per le causali di cui in narrativa.

Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ORDINARE e/o CONDANNARE l'USR Sicilia, Ambito territoriale per la Provincia di Palermo, e gli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, a provvedere al trasferimento immediato della ricorrente presso una sede territorialmente più vicina al proprio comune di residenza, ove vi sia disponibilità di posto anche nell'organico dell'autonomia e/o nell'organico di fatto, nell'ordine di cui alla domanda di mobilità dalla medesima presentata;

RITENERE E DICHIARARE l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali



operazioni se non altro nei confronti della ricorrente e/o disapplicandone gli esiti, al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa, senza disparità di trattamento;

SOLLEVARE dinanzi la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 100 nella parte in cui hanno previsto una disparità di trattamento, con palese violazione dell'art 3 e 97 della Cost. tra docenti assunti da graduatorie di merito e docenti assunti da GAE in fase di immissione in ruolo e l'art 1 comma 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, e nella parte in cui prevede che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito siano assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio e siano ammessi a partecipare con priorità alla procedura di mobilità, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento siano assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3, 51 e 97 della Costituzione, adottando tutti i consequenziali provvedimenti del caso;

RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale (anche ai fini pensionistici) e stipendiale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, con conseguente CONDANNA dell'amministrazione resistente a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata oltre che a corrispondere le differenze stipendiali e gli accessori di legge maturati e non corrisposti durante il servizio a tempo determinato (compresi gli scatti d'anzianità), oltre interessi e rivalutazione.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria

Nella denegata ipotesi in cui la richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente non venisse soddisfatta, ORDINARE agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola primaria, finora mai resi pubblici.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

1) Domanda di mobilità; 2) Mail di notifica esito domanda di mobilità; 3) Elenco trasferimenti scuola primaria; 4) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 5) Bollettino trasferimenti Scuola Primaria Provincia di Palermo; 6) Bollettino movimenti Trapani; 7) Bollettino movimenti Messina; 8) Servizio pre ruolo 12 anni; 9) I.C. Pontassieve convocazione collegio docenti; 10) Proposta incarico 2016/2017 I.C. Pontassieve; 11) Istanza accesso agli atti e ricevute; 12) Proposta di assunzione fase C; 13 Contratto Tempo indeterminato; 14) Decr. 67 conferma in ruolo; 15) perfezionamento proposta d'assunzione; 16) Titoli di studio; 17) Contratto 2007-2008; 18) cedolino



Giugno 2008; 19) Stato di famiglia della ricorrente; 20) iscrizione Università ; 21) Dichiarazione redditi. 22) Elenco Servizi; 23) decreto rettifica mobilità in autotutela USP Torino; 24) Dichiarazione esenzione contributo unificato; 26) CCNL sulla mobilità 2016; 27) O.M. 241 del 08.04.2016; 28) Ord. Tar Lazio sede di Roma ; 29) decreto USP Torino ottemperanza Tar Lazio.

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (all.27)

Salvis iuribus.

S. Stefano di Camastra, 28.08.2016

Avv. Santina Franco

